

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo I - Degli organi giudiziari**

### **Art. 9 Competenza del tribunale**

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.